

- f) Qualora sia richiesto un siffatto specifico collegamento di carattere territoriale: secondo quali criteri esso vada riscontrato.

Se assume rilievo il fatto che il sito controverso si rivolga, alla luce delle scelte del gestore, specificamente (anche) agli utenti di Internet dello Stato del foro, o se sia sufficiente al riguardo che le informazioni accessibili sul sito presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che, secondo le circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, un conflitto tra interessi contrapposti — l'interesse della ricorrente al rispetto del proprio diritto della personalità e l'interesse del gestore ad impostare discrezionalmente il proprio sito — possa effettivamente essersi ivi verificato o potrà ivi verificarsi per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto del sito.

- g) Se al fine del riscontro di tale specifico collegamento territoriale sia rilevante il numero di accessi al sito controverso operati dallo Stato del foro.
- h) Nel caso in cui il giudice del rinvio sia competente per la domanda giudiziale: se i presupposti giuridici di cui alla sentenza della Corte di giustizia 7 marzo 1995 (causa C-68/93, *omissis*) siano validi anche per la fattispecie precedentemente descritta.
- i) Ove, ai fini della sussistenza della competenza giurisdizionale, non sia necessario alcuno specifico collegamento territoriale oppure ove, per la presunzione dello stesso, basti che le informazioni controverse presentino un collegamento oggettivo con lo Stato del foro, nel senso che un conflitto tra contrapposti interessi, alla luce delle circostanze del caso concreto ed in particolare in base al contenuto del sito controverso, possa essersi effettivamente ivi verificato o potrà ivi verificarsi per il fatto che uno o più conoscenti della persona il cui diritto della personalità è stato leso abbiano preso visione del contenuto del sito, e l'accertamento di uno specifico collegamento territoriale non presupponga il riscontro di un numero minimo di accessi al sito controverso dallo Stato del foro, ovvero qualora il regolamento n. 44/2001 non sia affatto applicabile alla fattispecie:

se l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico») <sup>(3)</sup> vada interpretato nel senso che alle relative disposizioni va attribuito carattere di norme di diritto internazionale privato, nel senso che esse, anche nell'ambito del diritto civile, prescrivono la sola applicazione del diritto vigente nel Paese d'origine con esclusione delle norme di conflitto nazionali,

oppure

tali disposizioni costituiscono un correttivo rilevante sul piano giuridico materiale, attraverso il quale l'esito giuridico sostanziale del diritto individuato come applicabile dalle norme di conflitto nazionali viene modificato a livello contenutistico e ridotto alle prescrizioni del Paese d'origine.

- j) Per il caso in cui l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:

se le disposizioni citate prescrivano esclusivamente la sola applicazione del diritto sostanziale vigente nel Paese d'origine o anche l'applicazione delle norme di conflitto ivi in vigore, con la conseguenza che continui ad essere possibile il rinvio da parte del diritto del Paese d'origine al diritto del Paese di destinazione.

- k) Per il caso in cui l'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico abbia carattere di norma di diritto internazionale privato:

Se la determinazione del luogo di stabilimento del prestatore di servizi debba fare riferimento al (presunto) domicilio attuale dello stesso, al domicilio all'inizio della pubblicazione delle foto della ricorrente o alla (presunta) ubicazione del server su cui risiede il sito.

<sup>(1)</sup> GU L 303, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 12, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 178, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Italia) il 5 luglio 2010 — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas**

**(Causa C-328/10)**

(2010/C 346/39)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Enipower SpA

*Convenuta:* Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 23, 43, 49 e 56 del Trattato, nonché il comma 2 ed il comma 6 dell'art 11 e l'art. 24 della direttiva n. 54 del 2003 <sup>(1)</sup> ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di notifica alla commissione UE, imponga stabilmente a determinati produttori di energia elettrica che, in circostanze date, risultino essenziali per il soddisfacimento del fabbisogno della domanda per i servizi di dispacciamento, di formulare offerte sui mercati della borsa elettrica secondo programmi eteronomamente determinati dal gestore della rete, e che sottragga la remunerazione di tali offerte alla libera determinazione del produttore ancorandola a parametri non predeterminati secondo «procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato».

<sup>(1)</sup> GU L 176, p. 37